

(N. 2219)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2249)

d'iniziativa del deputato **CERVONE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1957

Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748,
sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il 4° comma dell'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina a segretario generale di 1^a e 2^a classe ed a segretario capo di 1^a e 2^a classe è richiesta la laurea in giurisprudenza

od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali ed i vice segretari e capi ripartizione dei Comuni e delle Province in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 861, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità, in conformità di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ».